

Penale Sent. Sez. 3 Num. 30067 Anno 2026
Presidente: ACETO ALDO
Relatore: MACRI' UBALDA
Data Udienza: 09/07/2026

SENTENZA

sul ricorso di De Marzo Pasquale, nato a Bari il 14/07/1962,
avverso la sentenza in data 16/12/2025 della Corte di appello di Bari,
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Ubalda Macrì;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
generale, Luigi Giordano, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio
della sentenza impugnata

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza in data 16 dicembre 2025 la Corte di appello di Bari, in
riforma della sentenza in data 19 marzo 2024 del Tribunale di Bari, ha dichiarato
di non doversi procedere nei confronti di Pasquale De Marzo per i reati di cui ai
capi A) e B), perché estinti per prescrizione e, previo riconoscimento delle
circostanze attenuanti generiche, ha rideterminato la pena in anni 1, mesi 2 di
reclusione per i reati di cui ai capi C), consistente nella violazione dell'art. 5 d.lgs.
n. 74 del 2000, e D), consistente nella violazione dell'art. 10 d.lgs. n. 74 del 2000,
con conferma della sentenza nel resto.

2. Il ricorrente eccepisce la violazione di legge e il vizio di motivazione per erronea applicazione del principio di prevalenza del dispositivo sulla motivazione e conseguente *reformatio in pejus* della sentenza di primo grado (primo motivo), il travisamento della prova e la manifesta illogicità della motivazione in relazione all'art. 164 cod. pen. (secondo motivo), la violazione degli art. 597 e 163 cod. proc. pen. e l'omessa pronuncia di un punto devoluto con l'appello (terzo motivo).

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è manifestamente infondato.

Nel dispositivo di sentenza, il Giudice del Tribunale di Bari non ha riconosciuto all'imputato il beneficio della sospensione condizionale della pena che ha menzionato invece in motivazione. Il contrasto tra il dispositivo e la motivazione non è stato oggetto dell'atto di appello ma è stato dedotto per la prima volta nella discussione innanzi alla Corte territoriale che lo ha escluso sia perché ha ritenuto prevalente il dispositivo sulla motivazione sia per le risultanze ostative del casellario giudiziale. Con il ricorso per cassazione l'imputato ha insistito sull'applicazione del beneficio sulla base di tre motivi, tutti inconsistenti.

Quanto al primo, si osserva che il ricorrente non si è confrontato con la giurisprudenza che si è formata sul contrasto tra il dispositivo e la motivazione e non ha allegato alcun elemento utile alle sue ragioni. Si ricorda che tra l'orientamento della prevalenza del dispositivo sulla motivazione (*ex plurimis*, Sez. 2, n. 15986 del 07/01/2016, Marzico, Rv. 266717 - 01) e quello della possibilità di interpretare il dispositivo sulla base della pregnanza degli elementi, tratti dalla motivazione, significativi della volontà decisoria del giudice (*ex plurimis*, Sez. 5, n. 44867 del 14/09/2015, Magri, Rv. 265873 - 01), si è fatto strada un orientamento intermedio secondo cui, pur rimanendo ferma la regola della prevalenza del dispositivo, che è immediata espressione della volontà decisoria del giudice, tuttavia, è possibile un contemperamento, tenuto conto del caso specifico, con la valutazione degli elementi tratti dalla motivazione, che conserva la sua funzione di spiegazione e chiarimento delle ragioni della decisione e che, pertanto, ben può contenere elementi certi e logici che facciano ritenere errato il dispositivo o parte di esso (Sez. 3, n. 2351 del 18/11/2022, dep. 2023, Almanza, Rv. 284057 - 04 e Sez. 3, n. 3969 del 25/09/2018, dep. 2019, B., Rv. 275690 - 01). Il ricorrente ha genericamente insistito sul diritto al beneficio senza spiegare le ragioni da cui desumere che il Giudice aveva inteso, invece, riconoscerlo. La formula utilizzata in motivazione è di mero stile. Ne consegue che il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato.

Quanto al terzo, è pacifico che il vizio debba essere dedotto con l'atto di appello (tra le più recenti, Sez. 4, n. 1905 del 08/01/2026, Antenati, Rv. 289197-

01), non potendo applicarsi la norma della correzione dell'errore materiale se non nel limitato caso della svista materiale che la giurisprudenza ha riscontrato, a esempio, nell'omissione contenuta nella sentenza di applicazione della pena su concorde richiesta delle parti (tra le più recenti, Sez. 2, n. 8093 del 16/01/2026, Acquaviva, Rv. 289678 - 01). E' certo che il ricorrente non ha sollevato la questione con l'atto di appello e, a differenza di quanto sostenuto nel motivo di ricorso, non ha neanche formulato un'apposita istanza, avendo concluso l'atto con la richiesta di assoluzione per non aver commesso il fatto, in subordine, con la richiesta di prescrizione o, in alternativa, con la richiesta di concessione delle circostanze attenuanti generiche e di riduzione della pena ai minimi edittali. Solo dunque in sede di discussione ha posto il problema del beneficio della sospensione condizionale della pena, tema su cui si era già formato il giudicato per la mancata devoluzione in appello. Il motivo è, pertanto, inconsistente.

Quanto al secondo, il ricorrente, che ha prodotto in questa sede un certificato del casellario giudiziale negativo, non ha neanche confutato le risultanze del certificato del casellario giudiziale agli atti del fascicolo processuale ed esaminato dalla Corte di appello, da cui risultano, invece, una serie di precedenti degli anni novanta per violazioni tributarie. Il motivo è, dunque, generico.

Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata, in ragione della consistenza della causa di inammissibilità del ricorso, in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende

Così deciso, il 9 luglio 2026

Il Consigliere estensore
Ubalda Macrì

Il Presidente
Aldo Aceto